

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO ACUSTICO

(art. 6, comma 2 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Approvato dal Consiglio Comunale

con deliberazione n. 9 dd. 30/03/2010

Modificato con delibera di Consiglio n. 29 dd.21.10.2010

Modificato con delibera di Consiglio n. 69 dd.22.12.2015

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Rossi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Luciano Ferrari

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI	PAG. 4
Art 1. .. Campo di applicazione	
Art 2. .. Classificazione acustica e limiti di rumore	
Art 3. .. Adeguamento al Piano di Zonizzazione	
Art 4. . Limiti di rumore per le infrastrutture di trasporto	
TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI	PAG. 10
Art 5. .. Definizione	
Art 6. . Piani aziendali di risanamento acustico	
Art 7. .. Valutazione previsionale di impatto acustico	
Art 8. .. Valutazione previsionale di clima acustico	
Art 9. .. Interventi di risanamento acustico a carico dei titolari di concessione edilizia	
TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	PAG. 14
Art 10. Definizioni	
Art 11. Deroghe	
<i>11.1.Cantieri edili, stradali ed assimilabili</i>	
<i>11.2.Spettacoli e manifestazioni a carattere temporaneo</i>	
Art 12. Autorizzazioni in deroga straordinaria per le attività rumorose temporanee che non rispettano le condizioni di cui all'Art 11 del Regolamento	
TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE	PAG. 17
Art 13. Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli.	
Art 14. Allarmi acustici	

Art 15. Sirene di segnalazione turni di lavoro

Art 16. Campane per cerimonie religiose

Art 17. Attrezzature da giardino

Art 18. Utilizzo di macchine e attrezzature agricole

Art 19. Razzi e fuochi d'artificio

Art 20. Pubblicità fonica

Art 21. Attività di igiene del suolo, spazzamento, raccolta e compattamento rifiuti

Art 22. Impianti di condizionamento

Art 23. Altre attività rumorose

TITOLO V. CONTROLLI E SISTEMA SANZIONATORIO

PAG. 20

Art 24. Ordinanze

Art 25. Misurazioni e controlli

Art 26. Sanzioni amministrative

Art 27. Abrogazione o modifica di norme

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

PAG. 21

Allegato 1 - Dichiarazione per attività di carattere permanente in assenza di apparecchiature rumorose

Allegato 2 - Domanda in deroga su attività rumorosa a carattere temporaneo

Allegato 3 - Domanda in deroga straordinaria su attività rumorosa a carattere temporaneo

Allegato 4 - Valutazione previsionale di impatto acustico

Allegato 5 - Valutazione previsionale di clima acustico

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento costituisce disciplina attuativa del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Mezzolombardo, approvato ai sensi della L. 447/95, della L.P. n.10/98 e ss.mm. con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18 / 02 /2008.
2. Il presente regolamento disciplina inoltre le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dei relativi decreti di applicazione, nonché in esecuzione del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche.
3. Non sono soggette al presente regolamento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.P.G.P. 26 novembre 1998 n. 38-110/Leg. e successive modifiche, le attività temporanee a carattere agricolo-forestale non industriale. svolte nelle aree agricole, a bosco, a pascolo.

ART 2. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE

Il territorio comunale è suddiviso in zone acustiche omogenee, alle quali sono assegnati i valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e di seguito riportati a titolo informativo. Comunque si precisa che in caso di modifiche legislative il presente regolamento farà riferimento alle nuove norme che entreranno in vigore.

1. **Valore limite di emissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere emesso da una singola sorgente sonora, misurato in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (art.2 DPCM 14/11/97).

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	45	35
II	aree prevalentemente residenziali	50	40
III	aree di tipo misto	55	45
IV	aree di intensa attività umana	60	50
V	aree prevalentemente industriali	65	55
VI	aree esclusivamente industriali	65	65

2. **Valore limite assoluto di immissione** [Leq in dB(A)]: valore massimo di rumore che può essere immesso dall'insieme di tutte le sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori. Per le infrastrutture di trasporto i limiti di cui alla tabella seguente, non si applicano

all'interno delle rispettive fasce di pertinenza. All'esterno di tali fasce le infrastrutture di trasporto concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	50	40
II	aree prevalentemente residenziali	55	45
III	aree di tipo misto	60	50
IV	aree di intensa attività umana	65	55
V	aree prevalentemente industriali	70	60
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

3. **Valore limite differenziale di immissione:** differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva). Il differenziale di immissione deve essere inferiore ai seguenti valori limite:

- **5 dB nel periodo diurno**
- **3 dB nel periodo notturno**

I valori limite differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- a. nelle aree classificate nella classe VI;
- b. se il rumore misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 40 dB Leq(A) durante il periodo notturno, e se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse è inferiore a 35 dB Leq(A) durante il periodo diurno e 25 dB Leq(A) durante il periodo notturno.
- c. al rumore prodotto:
 - dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali;
 - da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

4. **Valore limite di qualità** [Leq in dB(A)]: valori di rumore da conseguire, nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95:

<i>classi di destinazione d'uso del territorio</i>		<i>tempi di riferimento</i>	
		<i>diurno (6.00-22.00)</i>	<i>notturno (22.00-06.00)</i>
		Leq [dB(A)]	Leq [dB(A)]
I	aree particolarmente protette	47	37
II	aree prevalentemente residenziali	52	42
III	aree di tipo misto	57	47
IV	aree di intensa attività umana	62	52
V	aree prevalentemente industriali	67	57
VI	aree esclusivamente industriali	70	70

5. **Valore di attenzione** [Leq in dB(A)]: valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

- se riferito a un'ora, coincide con il valore limite di immissione aumentato di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;
- se relativo ai tempi di riferimento, coincide con il valore limite di immissione. In questo caso, il periodo di valutazione viene scelto in base alle realtà specifiche locali in modo da avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale.

I valori di attenzione non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie.

ART 3. ADEGUAMENTO AL PIANO DI ZONIZZAZIONE

- Il superamento dei valori di attenzione, di cui al precedente Art 2 punto 5, nonché qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare il vincolo del divieto di contatto diretto di aree con valori che si discostano in misura superiore a 5 Dba di livello sonoro equivalente (art.4, comma 1 lett.a) della L. 447/95), comporta l'adozione, da parte del Comune, dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della L.447/95.
- Le attività rumorose permanenti o temporanee di cui ai successivi Titolo II e Titolo III devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal Piano di zonizzazione. fino dalla loro attivazione, qualora essa avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.
- Le attività preesistenti sono tenute ad adeguarsi ai limiti attribuiti alle singole zone dal Piano di zonizzazione, nei tempi previsti dalla vigente normativa in materia.

ART 4. LIMITI DI RUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

1. **Infrastrutture stradali.** Le fasce territoriali di pertinenza acustica e la classificazione delle infrastrutture stradali presenti sul territorio del Comune di Mezzolombardo, ai sensi del DPR 142/2004, sono rappresentate nella Tavola n. 3 del Piano di zonizzazione acustica.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

I limiti di immissione per strade esistenti ed assimilabili sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	C(a) (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	C(b) (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	D(a) (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	D(b) (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 applicati in modo conforme alla zonizzazione acustica.			
F . locale (urbana ed extraurbana)		30				

* per le scuole vale il solo limite diurno

I limiti di immissione per strade di nuova realizzazione ed assimilabili sono i seguenti:

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo il DM 6/11/2001) (*)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole(**), ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Valori LIMITE DI IMMISSIONE (della Tabella C del D.P.C.M. 14/11/97) applicati in modo conforme alla zonizzazione acustica.			
F . locale		30				
(*) il richiamato DM 6 novembre 2001 è relativo a "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"						
(**) per le scuole vale il solo limite diurno						

2. **Infrastrutture ferroviarie.** Le fasce territoriali di pertinenza acustica delle infrastrutture ferroviarie presenti sul territorio del Comune di Mezzolombardo, ai sensi del DPR 459/1998, sono rappresentate nelle Tavole n. 4 del Piano di zonizzazione acustica. Le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

"A partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima (fascia A) più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m; la seconda (fascia B) più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
- m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;
- nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

All'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture esistenti valgono i seguenti limiti:

- 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole solo in periodo diurno)
- 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia A.
- 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori in fascia B.

Le fasce di pertinenza non sono comunque elementi della zonizzazione acustica, ma vanno semmai considerate come "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario dell'infrastruttura a cui si riferiscono, rispetto al limite di zona locale, che dovrà essere invece rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

TITOLO II. ATTIVITA' RUMOROSE PERMANENTI

ART 5. DEFINIZIONE

Ai fini del presente regolamento si definisce:

1. **attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
2. **attività rumorosa di carattere permanente** qualsiasi attività rumorosa che non ricada nella definizione di cui al comma 1. Ad esempio non esaustivo:
 - attività industriali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchine ed autoveicoli;
 - attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi all'ingrosso che presuppongono ordinariamente operazioni di carico – scarico merci e rifornimento con l'impiego di mezzi pesanti e/o autoveicoli in genere, attività di noleggio e deposito automezzi privati;
 - discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco e similari;
 - attività di gestione di strutture sportive quali: campi da gioco all'aperto, palestre, piscine;
 - attività di supporto ai trasporti;

ART 6. PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO

1. Le imprese esercenti attività rumorose di carattere permanente che . non rispettino i limiti di emissione o di immissione introdotti dal piano di zonizzazione sono tenute a presentare apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico (PdRA), entro il termine di sei (6) mesi dall'accertamento da parte dell'A.P.P.A.
2. Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico di cui al comma 1 deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del PdRA. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. La relazione tecnica di supporto al Piano Aziendale di Risanamento acustico dovrà essere sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95).
3. Le imprese che non adempiono a quanto sopra stabilito sono soggette alle sanzioni di cui al successivo art. 26.

ART 7. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

1. **Sono tenuti** a presentare al Comune la *documentazione di previsione di impatto acustico*, redatta da tecnico competente in acustica ambientale (L. 447/95), con i contenuti di cui all'ALLEGATO 4, i seguenti soggetti:

a) I titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'art. 8, comma 2 della L. 447/95 e di seguito riportate:

- opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;
- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

b) I richiedenti il rilascio:

- di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive;

c) Coloro che presentano denuncia di inizio di attività, o altro atto equivalente, relativo a:

- nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali
- utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra
- esercizio di attività produttive

d) I titolari/legali rappresentanti di nuove attività produttive, commerciali e di servizio, prima dell'avvio dell'attività.

e) I titolari/legali rappresentanti di attività produttive, commerciali e di servizio, in caso di ampliamento, modifiche, trasferimento dei locali.

2. **Non sono soggette** a *valutazione previsionale di impatto acustico* le modificazioni della titolarità dell'attività, modifiche del legale rappresentante o altre analoghe modificazioni che attengono alla natura della ditta, né i subingressi in attività esistenti, laddove non si modifichino in alcun modo il ciclo produttivo, i macchinari e le strutture esistenti.

3. La documentazione di impatto acustico (vds. ALLEGATO 4), prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione/immissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore

causate dall'attività o dagli impianti. In tale caso è necessario il rilascio di **nulla-osta** dell'Ufficio comunale competente (art. 8 comma 6 L. 447/95).

4. Per le **attività che non utilizzano apparecchi rumorosi** la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare/legale rappresentante, che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge l'attività. (Vds. **ALLEGATO 1** al presente regolamento).
5. Nel caso in cui apparecchiature rumorose vengano installate successivamente all'avvio dell'attività, l'interessato dovrà produrre la necessaria valutazione previsionale di impatto acustico prima della messa in esercizio delle apparecchiature stesse.
6. Per le attività che utilizzano **apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo produttivo** (condizionatori, ecc.) la valutazione previsionale di impatto acustico può essere prodotta a cura della Ditta installatrice, in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.
7. La mancata presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico, quando dovuta, comporterà il rigetto dell'istanza finalizzata all'ottenimento di autorizzazione, concessione, licenza o altro atto abilitativo espresso, o l'inefficacia della relativa denuncia di inizio di attività o atto equivalente.

ART 8. VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

1. Sono tenuti a presentare al Comune la **relazione previsionale di clima acustico**, redatta da un tecnico competente in Acustica Ambientale (L. 447/95), con i contenuti di cui all'ALLEGATO 5 del presente regolamento, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui dall'art. 8, comma 3, L.447/1995 e di seguito elencati:
 - scuole e asili nido;
 - ospedali;
 - case di cura e di riposo;
 - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
 - **nuovi insediamenti residenziali** prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95 [e riportate all'art.7 comma 1 lettera a) del presente regolamento. Con riferimento ai nuovi insediamenti residenziali realizzati in prossimità di strade di tipo D (strade urbane di scorrimento, di tipo E (strade urbane di quartiere) e di tipo F (strade locali), la relazione previsionale di clima acustico potrà essere sostituita da un'apposita valutazione inserita nella relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici di cui alla L.P. n.6/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART 9. INTERVENTI DI RISANAMENTO ACUSTICO A CARICO DEI TITOLARI DI CONCESSIONE EDILIZIA

1. Qualora la relazione previsionale di clima acustico per insediamenti delle tipologie cui all'Art 8, prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, esistenti o di nuova realizzazione, evidenziasse possibili superamenti dei limiti di immissione per le infrastrutture stradali o ferroviarie (Art 4) e stabiliti dalla zonizzazione acustica del Comune di Mezzolombardo dovranno essere individuati gli interventi di risanamento acustico per il rispetto di tali limiti.
2. In caso di infrastrutture stradali esistenti, **gli interventi** per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R.142/2004 **sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire;**
3. Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture ferroviarie in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui all'Art 4 comma 2 sono a carico del titolare della concessione edilizia, se rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza dell'infrastruttura ferroviaria.
4. In caso di infrastrutture stradali di nuova realizzazione, realizzazione di ampliamenti, affiancamenti o varianti di infrastrutture stradali esistenti, gli interventi per il rispetto dei propri limiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del D.P.R.142/2004 sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale, per la parte eccedente l'intervento di mitigazione previsto a salvaguardia di eventuali aree territoriali edificabili, necessario ad assicurare il rispetto dei limiti di immissione ad una altezza di 4 metri dal piano di campagna.

TITOLO III. ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

ART 10. DEFINIZIONI

1. Si intende per attività temporanea qualsiasi attività rumorosa che corrisponde alla definizione di cui all'Art 5.1. Ossia quell'attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili, quali ad esempio non esaustivo:
 - cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - spettacoli itineranti;
 - manifestazioni musicali e di intrattenimento;
 - manifestazioni popolari, fieristiche, religiose, politiche, sindacali e dell'associazionismo in genere
 - altre attività non continuative
2. Le attività rumorose temporanee sono sempre consentite, ai fini del presente regolamento, qualora rispettino i limiti di emissione e immissione previsti dal Piano di Zonizzazione ed i valori limite differenziali di cui all'ART 2.
3. Qualora le suddette attività prevedano di superare tali limiti, possono essere permesse in deroga a norma del presente regolamento.
- 3.bis Le attività produttive già insediate sul territorio comunale, qualora prevedano di superare i limiti di emissione previsti dal piano di zonizzazione, per un periodo superiore a 30 giorni (TRENTA) giorni consecutivi, devono presentare domanda di deroga almeno 15 giorni prima. Per periodi inferiori non è necessario presentare richiesta di deroga.
4. La violazione delle condizioni previste dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività in deroga ai limiti acustici e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione in deroga comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del presente regolamento.
5. L'autorizzazione in deroga è sempre revocabile per ragioni di igiene e sanità pubblica, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

ART 11. CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE E DEROGHE

11.1. CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.

1. Prescrizioni di carattere generale relative all'attività cantieristica

- a) In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione e dovranno essere collocate in postazioni che possano limitare al massimo la rumorosità verso soggetti disturbabili.

- b) L'attività cantieristica rumorosa **nell'ambito dei limiti** previsti dal Piano di Zonizzazione acustica, viene consentita nei giorni feriali
- a. dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 19.00
 - b. sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle 17.30
- fermo restando che è sempre vietato l'utilizzo di utensili rumorosi quali martelloni, e martelli pneumatici, compressori, frazzatrici, seghe circolari, magli, escavatori ecc.
- c) Per le altre attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.
- d) Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.
- e) In deroga a quanto previsto nel precedente punto b), l'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili stradali e assimilati **al di sopra dei limiti** acustici e differenziali previsti dal Piano di zonizzazione è consentita nei giorni feriali
- c. dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 14,30 alle ore 18,30
 - d. sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,00.
- f) La ditta o il privato che esegue i lavori , così come risulta dalla documentazione di inizio lavori presentata presso gli uffici tecnici comunali sarà ritenuto responsabile qualora non si rispettino le prescrizioni previste dal presente articolo, lo stesso dovrà rendere edotti tutti i soggetti che intervengono all'interno del cantiere degli obblighi previsti dal presente regolamento

2. Emergenze

Ai soggetti che attivano attività cantieristica edile o stradale per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ripristino di sistemi viari essenziali, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento, salvo comunicazione della necessità di intervenire con urgenza da trasmettere, anche a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale ed all'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Mezzolombardo

11.2. SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI A CARATTERE TEMPORANEO.

1. Condizioni per rilascio di deroga

La deliberazione della Giunta provinciale n.153 del 26/01/2001 precisa che si definiscono "attività temporanee" ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg. e dell'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215, quelle manifestazioni o attività ricreative che qualora svolte in ambiente esterno vengano realizzate in misura non superiore a quattro volte al mese ovvero se svolte in ambiente confinato vengano realizzate in misura non superiore

a otto volte . Tali attività sono pertanto esonerate dall'ambito di applicazione del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215 . necessitando per contro della prescritta autorizzazione comunale.

Lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, e che comportino il superamento dei limiti acustici previsti dal piano di zonizzazione e/o dei valori limite differenziali, ma nel rispetto delle condizioni di seguito elencate, necessita di richiesta di deroga da inviare al Comune di Mezzolombardo almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa.

- **Durata:** massimo 5 giorni per singola manifestazione e 60 giorni complessivi nell'arco dell'anno
- **Orari:** Il funzionamento delle sorgenti sonore delle manifestazioni temporanee in deroga ai limiti acustici, è consentito **dalle ore 10:00 alle ore 1:00.**
- **Limiti acustici assoluti:** è concessa deroga ai valori limite assoluti.
- **Limiti acustici differenziali:** è concessa deroga ai valori limite differenziali.

ART 12. PROVVEDIMENTI DI DEROGA PER LE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE CHE NON RISPETTANO LE CONDIZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 11.

1. Qualora la ditta esecutrice dei lavori che comportino attività rumorose a carattere temporaneo ritenga di non essere in grado di rispettare le condizioni indicate all'articolo 11 del presente regolamento relativamente a durata, orari, limiti acustici, ubicazione dell'attività, giorni consentiti, deve indirizzare al Comune di Mezzolombardo specifica domanda di autorizzazione in deroga almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata da documentazione in materia di acustica redatta secondo le linee guida contenute nell'allegato 2 e sottoscritta da Tecnico Competente o dal Direttore Lavori del cantiere di riferimento;
2. Il Comune, valutati i motivi della domanda e la documentazione di cui al comma precedente, può autorizzare deroghe ai periodi, alla frequenza, all'orario stabiliti dall'Art. 11 prescrivendo il rispetto di specifici valori limite assoluti, differenziali, la limitazione degli orari e dei giorni di attività, le ulteriori modalità di natura tecnica organizzativa e procedurale per ridurre al minimo le emissioni sonore e il disturbo.
3. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale prescrivere nell'atto di autorizzazione specifici piani di monitoraggio a carico del richiedente.

TITOLO IV. ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE

ART 13. DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Per quanto possibili, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- effettuare rumori molesti causati sia dal modo di guidare i veicoli, sia da altri comportamenti connessi con la circolazione stessa;
- eseguire operazioni di carico e scarico senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità ed al di fuori degli orari consentiti se esistenti;
- trasportare carichi potenzialmente rumorosi senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi per la riproduzione dei suoni;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- azionare sirene su veicoli autorizzati fuori dai casi di necessità.

ART 14. ALLARMI ACUSTICI

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme installati su edifici, autoveicoli o altri beni non si applicano i limiti del presente regolamento, ma tali sistemi di allarme acustico antifurto sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di 250 m e l'impianto di allarme deve essere dotato di un apposito dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 4 minuti. I sistemi di allarme antifurto installati su veicoli debbono prevedere una emissione intervallata e contenuta nel tempo massimo di 3 minuti.
2. congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso visibile dall'esterno e collocato in un punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme.
3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.

ART 15. SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO

Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.

Le segnalazioni di cui sopra devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata. Il Sindaco può concedere deroghe a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

ART 16. CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2., l'uso delle campane è consentito di norma entro le seguenti fasce orarie:

- dalle 7:00 alle 21:30

2. Sono fatte salve specifiche deroghe da concedere in occasione di particolari festività religiose, quali Natale e Pasqua, nonché particolari deroghe da parte del Sindaco, su motivata richiesta del Parroco.

ART 17. ATTREZZATURE DA GIARDINO

L'uso di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili, viene consentito:

- dal lunedì al sabato : dalle 9.00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:30

Le attrezzature devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale ed essere tali da contenere l'inquinamento acustico delle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

ART 18. UTILIZZO DI MACCHINE E ATTREZZATURE AGRICOLE

L'uso di macchinari per la coltivazione ed irrigazione dei campi, per i trattamenti antiparassitari delle colture, per il pompaggio dell'acqua o altri liquidi e per altre attività relative ai terreni agricoli, ad esclusione delle macchine particolarmente rumorose (seghe a motore, decespugliatori, falciatrici e simili), è consentito in deroga ai valori limite delle zone in cui avviene, purchè sia effettuato dalle ore 7.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00

Relativamente alle emissioni rumorose le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

ART 19. RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO

A seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, in occasione di:

- sagre paesane;
- particolari ricorrenze.

ART 20. PUBBLICITÀ FONICA

La pubblicità fonica all'interno dei centri abitati è consentita esclusivamente in forma itinerante *nei giorni feriali dalle ore 09:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00*. La pubblicità fonica, esclusa quella elettorale, non è ammessa nelle zone aventi classe acustica I e II individuate nel Piano di Classificazione Acustica Comunale.

ART 21. ATTIVITÀ DI IGIENE DEL SUOLO, SPAZZAMENTO, RACCOLTA E COMPATTAMENTO RIFIUTI

Le macchine in uso dovranno essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e dovranno essere impiegati gli accorgimenti tecnici (programma di manutenzione, lubrificazione degli organi in movimento, ulteriori insonorizzazioni, ecc.) atti a minimizzare le emissioni acustiche.

ART 22. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi, è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori limite di emissione ed immissione.

I dispositivi di condizionamento devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme, quali silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

ART 23. ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

L'esercizio di tutte le altre attività non particolarmente rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato soltanto *dalle ore 08:00 alle ore 19:00*;

TITOLO V. CONTROLLI - SISTEMA SANZIONATORIO

ART 24. ORDINANZE

In caso di superamento dei limiti previsti da norme e regolamenti vigenti, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Comune può inoltre disporre:

- limiti di orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

ART 25. MISURAZIONI E CONTROLLI

Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche, si fa riferimento alla normativa vigente, ed in particolare al DM 16 marzo 1998 e successive modifiche e integrazioni.

L'attività di controllo è demandata all'ASPPA e al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.

ART 26. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative previste all'art.10 della L.447/1995 e dall'art.60 della LP 10/1998.

Nel caso in cui le sanzioni previste al precedente comma dovessero essere modificate con legge statale o regionale, le nuove disposizioni si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.

Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non è individuabile la specifica sorgente.

Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

ART 27. ABROGAZIONE O MODIFICA DI NORME

Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento in contrasto con il presente.

Qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da leggi statali e/o regionali, il presente regolamento si intende automaticamente modificato o aggiornato, fermi restando i contenuti informativi dello stesso.

ALLEGATI AL REGOLAMENTO

- Allegato n. 1 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio)
- Allegato n. 2 Domanda di Autorizzazione in deroga alle condizioni del regolamento acusti per attività rumorosa temporanea (deroga)
- Allegato n. 3 (ELIMINATO)
- Allegato n. 4 (Valutazione previsionale di impatto acustico)
- Allegato n. 5 (Valutazione previsionale di clima acustico)

Allegato 1

(attività di carattere permanente in assenza di apparecchiature rumorose)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(art.7, comma 4 del Regolamento acustico.)

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art.27 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art.38 comma del citato D.P.R.

AI COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

Residente a _____ via/piazza _____ n° _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della impresa: _____

(nome ditta)

A conoscenza che l'art.76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

D I C H I A R A

che nello svolgimento dell'attività di _____

ubicata in via/piazza _____

non verrà fatto uso di:

- Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività;
- Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura;
- Estrattori di aria
- Impianti di diffusione sonora;
- Gruppi elettrogeni;
- Altre apparecchiature rumorose legate all'attività;

e che pertanto **l'attività non richiede valutazione previsionale di impatto acustico.**

Data, _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 2

(attività temporanee che non rispettano le condizioni dell'art.11 del Regolamento acustico.)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO ACUSTICO PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA (DEROGA)

(art.12 del Regolamento acustico)

AL SINDACO

DEL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

Il sottoscritto _____

codice fiscale _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____

della manifestazione ente ditta _____

(nome manifestazione, associazione, ente, ditta)

sede legale _____

(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi dell'Art.11 e Art 12 del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in Mezzolombardo in via _____ n. _____

nei giorni dal _____ al _____

e negli orari _____

in deroga alle condizioni previste dal Regolamento Comunale, adducendo le seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, e si impegna a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione che verrà rilasciata in deroga ai limiti acustici vigenti.

Allega la seguente documentazione, redatta e sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica Ambientale (L. 447/95),

1. Relazione tecnico-descrittiva contenente:

- Informazioni relative alle sorgenti di rumore (ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile);
- Elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo acustico;
- Durata e articolazione temporale dell'attività temporanea in deroga;
- Limiti acustici richiesti e loro motivazione;
- Per i cantieri: un'attestazione della conformità dei macchinari utilizzati ai limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM 588/87, D. Lgs. 135/92, D. Lgs. 137/92).

2. Planimetria dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento, con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli altri eventuali ricettori potenzialmente disturbati, la classe acustica prevista dal Piano di zonizzazione acustica comunale.

Conferma che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall' art. 76 del DPR 445/00.

Data, _____

Firma: _____

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

Allegato 4

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

A) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera, con l'individuazione dei recettori potenzialmente più esposti agli effetti sonori dell'opera in oggetto;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

B) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente (è opportuno privilegiare la misura presso recettori che saranno oggetto di valutazione previsionale di impatto e di collaudo acustico dell'opera). La redazione della relazione di clima acustico esistente, che può costituire allegato della relazione di valutazione previsionale di impatto acustico, è effettuata con riferimento all'ALLEGATO 5: "Valutazione del clima acustico esistente".

C) Il progetto:

- descrizione sintetica dell'attività, delle modalità di funzionamento degli impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle immissioni sonore già previste in fase progettuale;
- elenco delle sorgenti sonore con l'indicazione della loro ubicazione e del loro livello di potenza in dB(A). Per la caratterizzazione acustica delle sorgenti si può far riferimento a: schede tecniche, rilievi fonometrici su sorgenti analoghe, dati ricavati a calcolo ed opportunamente motivati;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

D) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

E) La stima previsionale di impatto acustico:

- calcolo dell'impatto acustico, in dB(A), in corrispondenza di specifici recettori (possibilmente quelli oggetto di misura di clima acustico) determinato dalle sorgenti connesse al funzionamento dell'opera oggetto di valutazione e, se significativo, del traffico indotto;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare l'impatto dell'opera, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo dell'impatto acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di emissione e immissione, assoluti e differenziali.

F) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

Allegato 5

VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO

Contenuti della relazione tecnica

G) Il contesto territoriale esistente:

- descrizione del territorio nel quale andrà a collocarsi l'opera;
- individuazione e caratterizzazione delle principali sorgenti sonore già esistenti sul territorio;
- specificazione delle classi acustiche, definite dalla zonizzazione acustica comunale, con riferimento all'area o alla porzione di territorio di interesse.

H) Il clima acustico esistente ante operam:

- indicazione dei livelli equivalenti di pressione sonora esistenti, rilevati conformemente alla normativa tecnica vigente. La redazione della relazione di "valutazione previsionale impatto acustico", può costituire allegato della relazione di valutazione di clima acustico, ed è effettuata con riferimento all'ALLEGATO 4.

I) Il progetto:

- descrizione sintetica del progetto, degli eventuali impianti, delle caratteristiche costruttive dei fabbricati, delle opere di contenimento delle emissioni sonore già previste in fase progettuale;
- valutazione eventuale del volume di traffico indotto dalla nuova opera – attività.

J) Gli strumenti utilizzati per la stima previsionale:

- indicazione degli algoritmi di calcolo utilizzati per la stima previsionale (eventuale riferimento a norme);
- indicazione eventuale del software di simulazione utilizzato.

K) La stima previsionale di clima acustico:

- calcolo del clima acustico, in dB(A), in corrispondenza di recettori, collocati nel nuovo contesto progettuale, determinato dalle sorgenti già esistenti sul territorio e, se significativo, dal traffico indotto dall'opera;
- eventuale considerazione di parametri meteorologici che possono influenzare il clima acustico, sul territorio di interesse;
- eventuale calcolo del clima acustico su una porzione di territorio o su sezioni di interesse e rappresentazione della stima mediante curve di isolivello del rumore in dB(A).
- osservazioni circa le stime effettuate con riferimento al clima acustico esistente, al soddisfacimento dei valori limite di immissione assoluti e differenziali.

L) Elaborati cartografici e grafici

- mappa del territorio con indicazione dell'ubicazione dell'opera;
- stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di interesse;
- eventuali disegni costruttivi, se utili alla comprensione della descrizione dell'opera;
- eventuali tavole rappresentanti le curve di isolivello calcolate in pianta e/o in sezione.

P:\Regolamenti del comune\Regolamenti\regolamento acustico.doc